

**ON.LE CONSIGLIO DI STATO IN S.G.**

**ROMA**

**RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 106 COD. PROC. AMM. E 395 COD. PROC. CIV.**  
nell'interesse della prof.ssa  
rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido  
Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente  
domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc.  
amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni  
di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it),  
da valere anche quale domicilio telematico.

**CONTRO**

**il Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, **la Commissione esaminatrice per il**  
**reclutamento di dirigenti scolastici**, in persona del legale rappresentante p.t., il  
**CINECA**, in persona del legale rappresentante p.t.

**NONCHÉ CONTRO**

la prof.ssa , rappresentata e difesa – come in atti – dall'avv.  
Sergio Galleano; prof.ssa , rappresentata e difesa –  
come in atti – dall'avv. Fabio Rossi; prof. , rappresentato e  
difeso – come in atti – dagli avv.ti Carlo Bavetta e Massimo Zaccheo, **le prof.sse**

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

, tutte

rappresentata e difesa – come in atti – dall'avv. Pietro Adami

i prof.ri

tutti

rappresentati e difesi – come in atti – dall'avv. Francesco Maria Caianiello

i prof.r

Novati

Milano

Duog

PROF. GUIDO MARONE  
AVVOCATO

2

atti

rappresentati e difesi – come in atti – dall'avv. Fabio Rossi

20124



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

tutti rappresentati e difesi – come in atti – dagli avv.ti  
**Pierpaolo Salvatore Pugliano, Francesco Bragagni e Filippo Basile**  
i prof.ri

Napoli



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

tutti

rappresentati e difesi – come in atti – dagli avv.ti Pierpaolo Salvatore Pugliano,  
Francesco Bragagni e Filippo Basile  
dei prof.ri

tutti rappresentati e difesi – come in atti – dall'avv. Fabio Rossi  
nonché nei confronti del  
, in persona del  
legale rappresentante p.t., e dei prof.ri

tutti rappresentati e difesi – come in atti – dall'avv. Carlo Rienzi;

Tel. /

E-mail: info@sa.

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

dei prof.ri

Iacovino;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

della prof.ssa ..... , rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Brigugli  
dei prof.ri .....

**PROF. GUIDO MARONE  
AVVOCATO**

[Illegible text]

[Illegible text], tutti rappresentati e difesi – come in atti – dagli avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone  
della prof.ssa [Illegible], rappresentata e difesa – come in atti – dagli avv.ti Carmen Battipaglia e Luigi Ferrara  
della prof.ssa [Illegible], rappresentata e difesa – come in atti – dagli avv.ti Rosa Cilea e Santa Spinelli  
dei prof.ri [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

VIA [Illegible]



**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**





tutti rappresentati e difesi – come in atti -dall'avv. Massimo  
Vernola  
dei prof.ri



M

7a

...  
a avv. Giuseppe Mingiardi  
dei prof.ri

...  
, tutti rappresentati e difesi - come in atti -

Le

C

GUIDO MARONE

AVVOCATO

ia

io, Le

ia

appresentati e difesi – come in atti – dall'avv. Vincenzo

Iacovino

PER LA REVOCAZIONE della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 395/2021  
depositata in data 12 gennaio 2021 ed emessa nei giudizi riuniti iscritti ai R.G. nn.

5742/2019, 5764/2019, 5865/2019, 6625/2019, 6640/2019, 6665/2019, 8567/2019 e 1411/2020, con la quale – in accoglimento degli appelli principali e con rigetto dell'appello incidentale proposto – veniva riformata la sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, n. 8655/2019 del 2 luglio 2019, concernente il corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 90 del 24 novembre 2017).

FATTO

Con ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, la ricorrente impugnava gli esiti delle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, sollevando plurime e dettagliate censure avverso le operazioni selettive che risultavano essere irrimediabilmente inficiate da vizi di legittimità sia sostanziali che procedurali.

In particolare, giova sinteticamente rilevare che – tra l'altro – veniva contestata non solo l'adozione della griglia di valutazione da parte della Commissione esaminatrice, siccome costituitasi con la presenza di componenti versanti in condizioni di oggettiva incompatibilità, ma veniva altresì eccepita la grave, manifesta, irragionevole ed inspiegabile violazione dei principi di omogeneità nella formulazione dei giudizi, che erano sintomo di un uso sviato della funzione. Con ogni evidenza, a fronte di una procedura interamente telematizzata e gestita mediante una piattaforma informatica appositamente realizzata per la suddetta

PROF. GUIDO MARONE  
AVVOCATO

tomata concorsuale, l'odierna ricorrente introduceva alcuni indici sintomatici dell'illegittimità dell'attività di correzione (quali, le ingiustificate differenze nella percentuale degli ammessi tra le vari sottocommissioni, la mancata datazione o sottoscrizione delle griglie di valutazione, l'utilizzazione di punteggio non previsti tra i criteri di valutazione approvati, la violazione dell'anonimato non assicurato dagli strumenti informatici, ecc.), evidentemente avanzando una specifica richiesta istruttoria per l'acquisizione del codice sorgente del *software* e l'insieme dei flussi informatici generati.

L'analisi di tali dati, infatti, era imprescindibile per poter verificare la correttezza dell'operato delle Commissioni esaminatrice e, quindi, il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio tra i candidati.

Costituitosi il Ministero resistente e regolarmente integrato il contraddittorio a seguito dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, alla Camera di Consiglio del 2 luglio 2019 fissata per la trattazione della domanda cautelare il Giudice di prime cure introitava la causa per la decisione.

Con sentenza n. 8655/2019 del 2 luglio 2019, emessa ex art. 60 cod. proc. amm., il Tribunale adito accoglieva il ricorso ritenendo fondato il solo motivo di censura attinente all'illegittima composizione della Commissione esaminatrice, convocata in seduta plenaria per l'adozione della griglia di valutazione a specificazione dei criteri di massima già definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.

\* \* \* \* \*

Con distinti appelli, il Ministero dell'Istruzione ed alcuni controinteressati soccombenti impugnavano la sentenza del Giudice di prime cure, chiedendone l'annullamento.

L'odierna ricorrente, pertanto, si costituiva nei relativi giudizi proponendo al contempo appello incidentale con il quale sottoponeva a gravame la medesima sentenza nella parte in cui aveva rigettato i motivi di ricorso che attenevano all'illegittimità delle operazioni selettive, siccome inficiate da evidenti vizi di sviamento.

In ordine a tali censure, evidentemente, veniva evidenziata ancora una volta l'esigenza di un'approfondita istruttoria per compiere le necessarie verifiche tecniche sul *software* e acquisire tutta la documentazione afferente al concorso *de quo*, tenuto conto che, in ragione del c.d. principio di vicinanza della prova, tutti gli elementi utili a dimostrare la sussistenza dei vizi lamentati, individuato sulla base di evidenti indici di sviamento, erano nella disponibilità esclusiva del Ministero dell'Istruzione.

Con ordinanza n. 3512 del 12 luglio 2019, codesto on.le Consiglio di Stato accoglieva la domanda cautelare in ragione dell'interesse pubblico al completamento della procedura concorsuale e alla conseguente copertura dei posti vacanti e disponibili banditi.

Nella fase di merito, l'odierna ricorrente integrava il supporto probatorio ai sensi dell'art. 104 cod. proc. amm. mediante la produzione di documenti solo successivamente ottenuti e comunque rilevanti ai fini della decisione.

In particolare, veniva depositata una perizia tecnica sul codice sorgente commissionata a seguito di un (parziale) accesso agli atti ottenuto in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, n. 7370 del 30 giugno 2020 e, pertanto, veniva dato atto della sussistenza di alcune disfunzioni nel funzionamento della piattaforma informatica.

Inopinatamente, con decisione n. 395 del 12 gennaio 2021 (**doc. 1**), codesto on.le Consiglio di Stato accoglieva gli appelli principali, ritenendo non fondata la censura attinente alla illegittima composizione della Commissione esaminatrice riunitasi in seduta plenaria per l'approvazione della griglia di valutazione, e rigettava i motivi di doglianza riproposti dall'odierna ricorrente in ordine ai lamentati vizi di illegittimità per sviamento e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

Con motivazioni invero incongrue e non condivisibili, anche alla luce della pendenza in primo grado di decine di ricorso collettivi nei quali erano state sollevate analoghe doglianze, codesto on.le Consiglio di Stato dichiarava inammissibile la produzione documentale depositata in vista dell'udienza di discussione del 15 ottobre 2020, in quanto ritenute tardiva ancorché tali atti si fossero formati ben dopo la scadenza del termine processuale di cui all'art. 73 cod.

proc. amm. (come nel caso delle dichiarazioni rilasciate alle agenzie di stampa dal prof. Marcucci e dalla sen. Granato a ridosso dell'udienza), o comunque non fossero state agevolmente acquisibili in tempo (come nel caso della perizia su codice sorgente).

\* \* \* \* \*

Ad ogni modo, giova rilevare che, solo di recente, la ricorrente ha potuto acquisire copia di tutti gli elaborati, nonché delle schede di valutazione e dei relativi verbali della Commissione esaminatrice relativi alle prove scritte sostenute dai candidati ammessi alle prove orali o dichiarati idonei e/o vincitori all'esito della selezione (doc. 2).

Come si avrà modo di rilevare *funditus* in prosieguo, alla luce di un'attenta analisi di tale ingente mole di dati sono state riscontrate numerose irregolarità che impongono l'espletamento di un doveroso accertamento istruttorio.

Come noto, il Ministero resistente ha manifestato una ferma resistenza ad assicurare la piena ostensione di tutti gli atti del concorso di cui è causa, sicché a tale risultato si è potuto addivenire soltanto all'esito di un complesso iter giudiziale che alcuni candidati esclusi hanno attivato.

Con nota prot. n. 43707 del 4 ottobre 2019, infatti, il Ministero resistente, in elusione delle istanze di accesso agli atti pervenute, aveva pubblicato sulla piattaforma "Polis" soltanto 50 elaborati, impedendo così il compimento di una

PROF. GUIDO MARONE  
AVVOCATO

reale ed effettiva verifica in concreto sull'operato della Commissione esaminatrice.

Da ultimo, soltanto in esecuzione della decisione di codesto on.le Consiglio di Stato n. 587 del 19 gennaio 2021, il Ministero resistente ha finalmente consegnato tutti gli atti richiesti in formato digitalizzato.

Orbene, come si evince da alcuni sintetici *report* elaborati (doc. 3.a, 3.b, 3.c e 3.d), la disamina della documentazione fornita ha consentito di appurare la sussistenza di gravi e manifesti vizi nell'attività di correzione, in ragione di oggettive violazioni dei criteri di valutazione non essendo stata rispettata la griglia approvata, nonché di ingiustificate disparità di trattamento, con l'assegnazione in moltissimi casi di punteggi elevati rispetto ad elaborati *ictu oculi* insufficienti, oltre a dare conto di alcune patenti anomalie nei metadati (data di registrazione del file non coerente con la correzione, ecc.) e nei file consegnati (in alcuni casi privi di alcuni documenti).

Le evidenti disfunzioni rilevate e conosciute dalla ricorrente ben dopo la conclusione del giudizio d'appello, sono senz'altro utili ad integrare quel supporto probatorio che codesto on.le Consiglio di Stato ha ritenuto insufficiente a dimostrare la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza a fronte di esiti assolutamente disomogenei dell'attività di correzione.

Al riguardo, infatti, l'insieme delle censure proposte (mancata datazione di alcune griglie, percentuali di ammessi assolutamente sproporzionate, utilizzo di punteggi

intermedi non previsti nella griglia, durata incongrua dei tempi di correzione, ecc.) erano dirette a rappresentare la sussistenza di seri sintomi di irragionevolezza dell'attività selettiva, il cui accertamento presupponeva un'indagine istruttoria approfondita tenuto conto della disponibilità della prova in capo esclusivamente al Ministero dell'Istruzione.

\* \* \* \* \*

In ultimo, occorre evidenziare che solo di recente, a seguito di un'ulteriore e distinta iniziativa giudiziale promossa da alcuni candidati esclusi, il Ministero resistente sta finalmente consegnando copia del codice sorgente e dei file generati dalla piattaforma informatica utilizzata per la gestione del concorso *de quo*, che erano stati oggetti di specifica istanza istruttoria tuttavia respinta da codesto on.le Consiglio di Stato perché ritenuta avente una finalità soltanto esplorativa.

L'analisi di tale enorme mole di informazioni, invero essenziali per comprendere il reale funzionamento del *software*, è tuttora in corso ed è ancora incompleta, non avendo il Ministero resistente adempiuto integralmente all'onere di ostensione dei dati richiesti, come accertato dal TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, con sentenza n. 7489 del 23 giugno 2021.

Con ogni evidenza, anche tale verifica tecnica è necessaria ed indefettibile per appurare se la procedura concorsuale in parola si sia effettivamente svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, di anonimato, di *par condicio*.

Al riguardo, infatti, l'illustrazione delle procedure informatiche con le quali è stato espletato il concorso (contenuta nella relazione del CINECA allegata alla relazione ministeriale del 27 giugno 2020), costituiva una mera rappresentazione unilaterale e di parte che non dava piena garanzia circa il reale rispetto dell'anonimato.

In tal senso, soltanto una verifica integrale delle librerie e dei codici nonché una valutazione condotta da remoto direttamente sulla piattaforma del Cineca consentono di appurare se effettivamente i file criptati escludessero qualsiasi associazione tra candidato ed elaborato prima dello scioglimento dell'anonimato. L'assenza di materialità nella procedura siccome interamente digitalizzata, infatti, non può pregiudicare l'accertamento circa il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e *par condicio*, dovendo essere resi possibili quei riscontri che, nel caso di procedure tradizionali, il Giudice amministrativo ha sempre ritenuto necessari.

Ne deriva, pertanto, la necessità, anche sotto tale profilo, di approfondire l'indagine istruttoria a fronte di esiti della selezione assolutamente irragionevoli e inattendibili.

\* \* \* \* \*

Pertanto, avverso la sentenza impugnata, la prof.ssa Maria Petrilli, rappresentata e difesa come in epigrafe, propone ricorso per revocazione ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395 ex art. 395, n. 2 cod. proc. civ., chiedendone l'annullamento e/o la riforma per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 106 COD. PROC. AMM. E 395, N. 2 COD. PROC. CIV. *ERROR IN IUDICANDO*. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Come rilevato in fatto, la ricorrente ha potuto acquisire di recente copia degli elaborati, delle schede di valutazione e dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alle prove scritte sostenute dai candidati ammessi agli orali ovvero dichiarati idonei e/o vincitori.

Orbene, la disamina di tale documentazione ha potuto far emergere gravi vizi di che si palesano *ictu oculi*, venendo così ad essere dimostrata la patente inattendibilità e l'evidente insostenibilità dei giudizi espressi.

Sono riscontrabili, infatti, valutazioni oggettivamente arbitrarie e irrazionali, prive di qualsiasi giustificazione logica, che non sono niente affatto episodiche, ma invece riguardano un numero consistente di elaborati presentati da candidati risultati idonei, dando così conto di una sostanziale violazione dei parametri di oggettivizzazione del giudizio di cui si era dotata la stessa Commissione esaminatrice

A) Innanzi tutto, occorre considerare che rispetto a ben 142 compiti esaminati (doc. 3.a), nell'applicare il Criterio 2.1 "Inquadramento normativo" della griglia di valutazione le varie commissioni hanno assegnato punteggi oltremodo elevati (3 pt. o addirittura il massimo di 4 pt.) anche a risposte che, tuttavia, consistevano in formulazioni altamente generiche, meramente

**discorsive e finanche prive di qualsiasi seppur minimo riferimento alle disposizioni vigenti.**

Invero, il suddetto parametro avrebbe dovuto orientare le commissioni proprio nella verifica circa l'effettiva conoscenza dell'ordinamento di settore e la capacità del candidato di applicare le prescrizioni normative utili alla risoluzione del quesito sottoposto.

In tal senso, sia l'Indicatore "*Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione*" che il Descrittore "*Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate*", non lasciano adito ad alcun dubbio, sicché l'attività di correzione avrebbe dovuto incentrarsi esclusivamente sugli aspetti giuridici-formali.

Di contro, nei 142 elaborati esaminati, così come dettagliatamente indicati nel report versato in atti, **le risposte fornite sono state chiaramente evasive rispetto alla illustrazione della cornice normativa di riferimento, che non è stata in alcun modo individuata**, a riprova lampante della incapacità di tali candidati di definire il contesto giuridico rilevante.

Si tratta di un vizio che codesto on.le Consiglio di Stato ben può verificare sulla scorta della piana lettura degli elaborati depositati, non essendo necessari accertamenti tecnici in considerazione dell'oggetto d'indagine, involgente questioni eminentemente giuridiche.

Il mancato inquadramento normativo della questione, così come l'assenza di qualsiasi richiamo alle disposizioni di settore, infatti, non rientra affatto nell'alea dell'opinabilità tecnico-scientifica, ma costituisce invero un dato di fatto agevolmente riscontrabile e di certo non contestabile.

Ma non solo. Occorre rimarcare, infatti, che, **in oltre 50 casi, l'indebita maggiorazione del punteggio ha consentito ai candidati di raggiungere per pochi decimali la soglia minima di idoneità (70 pt.)** prevista dall'art. 8 della *lex specialis*.

In altri e più chiari termini, la valutazione assolutamente incongrua rispetto al criterio 2.1 (Inquadramento normativo) è risultata decisiva per consentire l'ammissione alle prove orali, di talché l'attività irrazionale e ingiustificata di correzione dei compiti appare essenzialmente orientata ad evitare l'esclusione di tali candidati dal concorso.

**B)** Come ulteriore sintomo di manifesta irrazionalità dei giudizi favorevoli espressi con riguardo alle prove dei candidati risultati idonei, si evidenzia altresì che in un numero consistente di casi (57), non è stata applicata rigorosamente la griglia di valutazione approvata con verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 (**doc. 4**), essendo stati attribuiti punteggi non previsti nella scala di riferimento ovvero comunque espressi con decimali di punto, con conseguente disomogeneità dei giudizi tra le singole sotto-commissioni esaminatrici.

In tal senso, si consideri che in relazione a ben 4 candidati sono stati riconosciuti punteggi addirittura superiori al massimo attribuibile secondo la predetta griglia (doc. 5).

In particolare, la prof.ssa Leonarda D'Agostino ha conseguito il punteggio pari a 2 pt., per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) in relazione ai quesiti nn. 2 e 3, laddove la griglia approvata prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt.

La prof.ssa Adriana Ninniri, invece, ha conseguito il punteggio pari a 1,50 pt., 1.25 pt. e a 2 pt. per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) in relazione ai quesiti nn. 2 e 3, laddove la griglia approvata prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt.

La prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri, poi, ha conseguito i punteggi pari a 2 pt. e 1,50 pt. per il criterio 3.1 (Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito. Organicità e rigore nella trattazione) in relazione ai quesiti nn. 1, 2, 3 e 5, laddove la griglia prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt., nonché ha conseguito i punteggi pari a 2 pt. e 1,50 pt. per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) sempre in relazione ai quesiti nn. 1, 2, 3 e 5, laddove la griglia prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt.

In ultimo, il prof. David Bargiacchi ha conseguito i punteggi pari a 1,50 pt. e 1,75 pt. per il criterio 3.1 (Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito. Organicità e rigore nella trattazione) in relazione ai quesiti nn. 4 e 5, laddove la

griglia prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt., nonché ha conseguito i punteggi pari a 1,50 pt. e 1,75 pt. per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) sempre in relazione ai quesiti nn. 4 e 5.

Ma vi è di più! **Tali candidati, infatti, proprio in considerazione della maggiorazione del punteggio indebitamente riconosciuta, hanno potuto conseguire l'idoneità superando la soglia minima** (70 t.) prevista dall'art. 8 della *lex specialis* e ottenendo così un'indebita ammissione al prosieguo delle prove concorsuali.

Ad ogni modo, l'esame complessivo della documentazione solo di recente acquisita consente di confutare anche la motivazione addotta da codesto on.le Consiglio di Stato nella coeva sentenza n. 396 del 12 gennaio 2021 (giudizio Prevete), laddove è stato affermato che *«punteggi e scale di riferimento stabiliti nella cd. griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (allegata al verbale del 25 gennaio 2019) devono intendersi come punteggi massimi, mentre non risulta inibita l'attribuzione di punteggi intermedi, i quali peraltro consentono un maggiore differenziazione valutativa e quindi una maggiore specificità motivazionale»*.

Invero, la suddetta argomentazione tradisce lo scopo precipuo della decisione assunta dalla Commissione esaminatrice di voler graduare i criteri di valutazione già predisposti dal Comitato Tecnico Scientifico mediante l'indicazione di precisi elementi ponderali, nonché di voler sottoporre l'approvazione della relativa griglia

in seduta plenaria, con la presenza e condivisione di tutti i componenti delle singole sotto-commissioni nominate.

Non vi è chi non veda, infatti, come la determinazione di una scala di riferimento con intervalli di punteggio definiti rispondesse alla esigenza primaria di assicurare l'omogeneità nelle valutazioni a fronte della notevole mole di elaborati, con conseguente prolungarsi nei mesi delle attività di correzione, e della conseguente istituzione di ben 37 sotto-commissioni.

Orbene, all'esito di un'attenta analisi delle prove dei candidati idonei e delle relative schede di valutazione (doc. 3.b), si è potuto appurare che **la presenza di punteggi intermedi è riscontrabile pressoché esclusivamente nell'operato delle sotto-commissioni n. 22 e soprattutto n. 34** (con oltre 32 dei 57 compiti riscontrati).

Fatta eccezione per tali casi, quindi, **le altre sotto-commissioni si sono strettamente attenute alla griglia di valutazione, correttamente ritenendola vincolante.**

Ne deriva che **la maggiore differenziazione valutativa**, richiamata da codesto on.le Consiglio di Stato, **non ha affatto rappresentato un canone comune e condiviso da tutti i commissari**, dal momento che ha trovato attuazione soltanto in favore dei candidati i cui compiti sono stati corretti dalle richiamate sotto-commissioni nn. 22 e 34.

Pertanto, sono risultati indubbiamente avvantaggiati quei candidati i cui compiti erano mediamente sufficienti, essendo il relativo giudizio sostanzialmente attestato in prossimità della soglia minima, che tuttavia poteva essere superata soltanto grazie alle differenze decimali utilizzate nell'applicazione dei criteri di valutazione.

E' del tutto evidente, quindi, la disparità di trattamento che si è venuta ad ingenerare a fronte di un'attività di correzione che non ha presentato i requisiti minimi di legittimità, siccome non omogenea e trasparente tra tutte le sotto-commissioni istituite.

C) Con come rilevato in fatto, i file consegnati dal Ministero dell'Istruzione presentano evidenti anomalie nei metadati, che meritano un opportuno approfondimento istruttorio, anche all'esito della completa acquisizione del codice sorgente e di una verifica tecnica fatta direttamente sulla piattaforma predisposta dal Ministero.

Basti considerare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, che **in un numero cospicuo di casi, la data di registrazione del file non è coerente con la relativa attività svolta dalla Commissione esaminatrice, spesso con un disallineamento temporale anche consistente e non giustificabile.**

Si pensi che spesso tale anomalia si è verificata proprio con riferimento alla griglia di valutazione del compito, che riporta una data successiva alla data di correzione

risultante dal verbale (vedi candidati DNGDNC66B25F8390 n. 5947; DNFTTL76B11L103P n. 5990; DNOLSN59P21A714R n. 5186).

In altri casi, poi, mancano i verbali della Commissione esaminatrice o, di contro, addirittura sono presenti distinti verbali di correzione per lo stesso candidato, mentre si riscontrano anche disfunzioni riferibili ai metadati inerenti allo scioglimento dell'anonimato.

Ad ogni modo, per un'analisi completa si rinvia ai reports (**doc. 3.c** e **doc. 3.d**) contenenti l'elencazione delle anomalie individuate.

Non vi è chi non veda come i casi indicati costituiscano un oggettivo sintomo di irragionevolezza siccome sono suscettibili di minare in radice la credibilità e l'attendibilità delle operazioni di correzione, imponendo così una attenta verifica sulla documentazione fornita.

**D)** I dedotti vizi nella valutazione delle prove scritte, siccome diffusi e involgenti un numero oltremodo ampio di candidati risultati idonei e quindi ammessi alle prove orali, integra gli estremi dell'illegittimità sindacabile dal Giudice Amministrativo, benché espressione di discrezionalità tecnica, dal momento che forniscono una dimostrazione lampante dell'esercizio abnorme e irragionevole da parte della Commissione esaminatrice delle funzioni assegnate.

Secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, infatti, *«Va superata l'equazione che assimila la discrezionalità tecnica al merito insindacabile; il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può*

*svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo» (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 1470. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 202).*

E) Alla luce di quanto rilevato, non vi è dubbio che la recente acquisizione della ampia documentazione relativa al concorso *de quo* costituisca un valido motivo revocatorio ai sensi dell'art. 395, co. 1, n. 3) cod. proc. amm.

La ricorrente, infatti, è stata nell'impossibilità di produrre in primo grado detti atti in quanto, all'epoca della decisione del Giudice di prime cure (2 luglio 2019), la procedura concorsuale era ancora pendente, essendosi conclusa soltanto il mese successivo (1° agosto 2019), sicché gli elaborati e i verbali non erano affatto ostensibili stante il necessario differimento dell'accesso a data successiva all'approvazione della graduatoria finale (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5726; TAR Lazio, Roma, Sez. I *quater*, 11 gennaio 2018 n. 275).

Peraltro, mette conto evidenziare come tale impedimento si sia protratto anche successivamente per fatto imputabile al Ministero resistente siccome la documentazione in parola è stata resa disponibile solo di recente ma ciò è avvenuto non in base ad una scelta libera ed autonoma, bensì in esecuzione di plurime

Stipoli Roma Milano  
Via A. Sol...  
G. Im...  
E-mail ... Fax 02...

decisioni conformi del Giudice Amministrativo, essendo sempre stato opposto un ingiustificato rifiuto a consegnare tutti i file della procedura concorsuale.

Inoltre, si tratta senza dubbio di prove decisive che, se conosciute, avrebbero potuto incidere sul processo di formazione del convincimento giudiziale, siccome avrebbero consentito di dimostrare la chiara illegittimità dei provvedimenti impugnati, a fronte di esiti irragionevoli che sono il frutto di patenti violazioni dei principi di parità di trattamento, trasparenza ed imparzialità.

La molteplicità delle anomalie riscontrate anche solo ad un esame superficiale della documentazione fornita, infatti, consente di ritenere che le gravi irregolarità non siano affatto episodiche ma connotino invece la complessiva attività della Commissione esaminatrice, dando conto della mancata applicazione ovvero di un'applicazione non omogenea dei criteri di valutazione.

Nel ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente aveva individuato alcuni indici sintomatici dell'illegittimità della procedura concorsuale (mancata datazione delle schede di valutazione, differenze ingiustificate nella percentuale degli ammessi, incongruità dei tempi di correzione, sviamento dell'esercizio dei poteri discrezionali di valutazione dei quesiti a risposta aperta, ecc.), la cui verifica in concreto, tuttavia, postulava un necessario approfondimento istruttorio, anche mediante espletamento di una CTU ovvero di una verifica tecnica, a fronte della modalità di svolgimento del concorso, interamente informatizzato e quindi privo di supporto documentale in formato cartaceo.

38

Napoli  
Via L. Giordano

Tel. 081 231111

22

Via

tel.

E-mail

tel.

2 13

Orbene, la consistenza, la diffusione e la gravità delle anomalie sinora individuate evidenziano l'esigenza di addivenire ad una revisione della decisione assunta da codesto on.le Consiglio di Stato rispetto a motivi di ricorso che investivano le operazioni selettive e che sono stati respinti in quanto ritenuti privi di adeguato supporto probatorio ovvero generici.

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 106 COD. PROC. AMM. E 395, N. 4 COD. PROC. CIV. ERRORE DI FATTO PER OMESSA PRONUNCIA SU PROFILI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA.**

In ultimo, occorre considerare che la decisione impugnata è affetta da un evidente vizio revocatorio anche nella parte in cui omette di esaminare le dichiarazioni del prof. Marcucci in ordine alla sua partecipazione come docente ai corsi di preparazione al concorso di cui è causa, ritenute prove inammissibili siccome prodotte oltre il termine decadenziale di cui all'art. 73 cod. proc. amm..

In tal senso, infatti, non si tiene in considerazione che tali dichiarazioni sono state rilasciate (ottobre 2020) a ridosso dell'udienza di merito del 15 ottobre 2020 e, quindi, in epoca di gran lunga successiva alla scadenza del termine decadenziale, sicché erano sicuramente ammissibili, non potendo essere prodotte in tempo in quanto documenti formatisi successivamente.

Del resto, contrariamente a quanto prospettato da codesto on.le Consiglio di Stato (mediante l'utilizzo dell'avverbio "asseritamente"), l'attribuzione della paternità delle suddette affermazioni non può essere revocata in dubbio, in quanto raccolte

da un'importante e rinomata agenzia di stampa (Adnkronos) e mai smentite dall'interessato.

Inoltre, la decisività e rilevanza della documentazione prodotta ben può essere colta sol che si considerino le reazioni che ha suscitato presa di posizione del prof. Marcucci, laddove riferisce chiaramente di non aver avuto piena contezza delle finalità dei corsi (*«Nessuno mi ha detto per cosa quei corsi fossero funzionali. Ho parlato senza conoscerne le finalità», «non ho mai partecipato a queste cose ufficialmente e conoscendo»*), suscitando così le critiche finanche dei componenti della Commissione cultura al Senato, stante la gravità delle affermazioni compiute.

La lamentata "ignoranza" rispetto alla strutturazione del percorso formativo nel quale si inseriva la lezione, infatti, rende totalmente inattendibile il contenuto delle autocertificazioni fornite in occasione della nomina a Commissario in ordine ad eventuali incompatibilità, così come rende non credibile la successiva ricostruzione dei fatti fornita alla Difesa Erariale in corso di giudizio e sulla quale codesto on.le Consiglio di Stato fonda la decisione sul profilo di censura sollevato.

#### ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede a codesto ecc.mo Tribunale di voler disporre apposita CTU dell'art. 63 cod. proc. amm. essendo necessario valutare il rigoroso rispetto del criterio di omogeneità, quale declinazione dei principi fondamentali di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza e *par condicio*, nei giudizi formulati in

applicazione della griglia di valutazione dalla Commissione esaminatrice centrale e dalle 37 Sotto-commissioni costituite.

Come noto, infatti, *«Non può essere impedito il sindacato giudiziario sui giudizi espressi dalle commissioni concorsuali il quale può essere approfondito fino all'esercizio di un controllo intrinseco concretantesi nella verifica tecnico specialistica della decisione assunta dall'amministrazione, alla luce delle regole della scienza rilevante nel caso concreto. Il Giudice Amministrativo può effettuare tale approfondimento autonomamente, laddove abbia padronanza della materia, ovvero mediante l'ausilio di un consulente esperto. Il sindacato giudiziario, tuttavia, deve limitarsi alla verifica sulla congruenza del procedimento tecnico adottato e non può spingersi a formulare un giudizio alternativo da sovrapporre a quello espresso dall'amministrazione medesima»* (cfr. *ex multis* TAR Toscana, Sez. I, 5 febbraio 2014 n. 254).

Nella vicenda di cui è causa, si è dato conto di indubbe anomalie che minano in radice l'attendibilità dei giudizi espressi. Ed infatti, basti considerare che il parametro in contestazione ("Inquadramento normativo"), la cui applicazione è risultata essere ingiustificata in ben 142 casi, presenta margini di apprezzamento oltremodo ristretti e quasi vincolati che non lasciano spazio a valutazioni di tipo discrezionale da parte dell'esaminatore, costituendo così un canone di oggettivizzazione dei giudizi ben sindacabile *ab externo* dal Giudice Amministrativo.

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

In tal senso, qualora occorra, tale indagine tecnica ben può essere svolta anche mediante una attività di ri-correzione degli elaborati consegnati dai ricorrenti nonché degli elaborati consegnati dai candidati ammessi a sostenere la prova orale, evidentemente previa anonimizzazione dei file e nomina organismo munito dei necessari requisiti di qualificazione professionale, stante la mole delle prove da esaminare.

**P Q M**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e, quindi, per la revocazione della sentenza di codesto on.le Consiglio di Stato n. 395/2021 depositata in data 12 gennaio 2021. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio attiene a materia afferente al pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato in misura ridotta, pari ad € 487,50.

Napoli – Roma, 9 luglio 2021

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 9 luglio 2021

Firma

del GUIDO

APOLI  
42

Milano

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

Avv. Guido Marone La delego a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio di revocazione della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, relativa all'esclusione dal Concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, conferendoLe all'uopo ogni facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi inclusa quella di produrre istanze, ricorsi ed impugnative, di transigere, conciliare e rinunciare, riconoscendo sin d'ora per rato e fermo il Suo operato.

Le resta all'uopo conferita ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di delegare, di riassumere il giudizio, transigere, conciliare, riscuotere somme e quietanzare, ivi incluse eventuali somme per spese legali liquidate nella sentenza di definizione del presente giudizio, il cui relativo credito è da intendersi a lei comunque formalmente ceduto, redigere atti di precetto, promuovere azioni esecutive e rappresentarmi nelle eventuali azioni di opposizione, desistere e rinunciare agli atti del giudizio, chiamare in causa terzi e nominare altri procuratori. Dichiaro, inoltre, di aver preso visione dell'informativa e La autorizzo al trattamento dei miei dati personali e sensibili, inerenti al presente giudizio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003. Domicilio eletto presso il Suo studio in Napoli, alla via Luca Giordano 15.



\_\_\_\_\_

E' \_\_\_\_\_



**RELAZIONE DI NOTIFICA**  
**ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994**

Io sottoscritto Avv. Guido Marone (C.F. MRN GDU 78L18 F839D), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore nell'interesse della prof.ssa **Maria Petrilli** (cod. fisc. PTR MRA 67R42 A348P), in virtù di procura alle liti *ex art. 24 c.p.a.*

**HO NOTIFICATO**

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, i seguenti atti/documenti:

**- ricorso ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 95 c.p.c. per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 395 del 12.1.2021 e procura alle liti ai seguenti destinatari:**

1. **Ministero dell'Istruzione**, (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro p.t., c/o Avvocatura Generale dello Stato di Roma- Via dei Portoghesi, 12 - 00186 – Roma, all'indirizzo PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

2. **CINECA – Consorzio Interuniversitario**, in persona del legale rapp.te p.t., c/o Avvocatura Generale dello Stato di Roma- Via dei Portoghesi, 12 - 00186 – Roma, all'indirizzo PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

3. **Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici negli Istituti Scolastici Statali**, in persona del Presidente p.t., c/o Avvocatura Generale dello Stato di Roma- Via dei Portoghesi, 12 - 00186 – Roma, all'indirizzo PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE); -

4. **Prof.ssa** , rappresentata e difesa dinanzi al Consiglio di Stato dall'avv. Sergio Galleano del Foro di Milano, mediante notifica all'indirizzo pec. [sergio.galleano@milano.pecavvocati.it](mailto:sergio.galleano@milano.pecavvocati.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) e come indicato nell'atto di appello notificato;

5. , rappresentata e difesa dinanzi al Consiglio di Stato dall'Avv. Renzo Briguglio, mediante notifica all'indirizzo pec.

**avv.renzobriguglio@pec.giuffre.it** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) e come indicato nell'atto di intervento ad opponendum;

6. . . . . rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale PEC. **fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

7. . . . . n persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale PEC **carlorienzi@ordineavvocatiroma.org** estratto dal Registro Generale degli indirizzi Elettronici – REGINDE;

8 . . . . . più altri rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC. **vincenzo.iacovino@legalmail.it** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

9. . . . . rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC **pietroadami@ordineavvocatiroma.org** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

10 . . . . . , rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Cioci, con domicilio digitale come da PEC **avvmaddalena.cioci@pecavvocatifrosinone.it** e **avvfrancesca.gatta@pecavvocatifrosinone.it**, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

11. . . . . appresentato e difeso dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, **isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

12 . . . . . rpresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ingiulla all'indirizzo PEC **andrea.ingiulla@pec.ordineavvocaticatania.it** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

13. . . . . rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da PEC **sergio.galleano@milano.pecavvocati.it** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

14. . . . . rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Aprile, con domicilio digitale come da PEC **vincenzo.aprile@avvocatimodica.legalmail.it** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

15. \_\_\_\_\_, più altri rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC [vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;
16. \_\_\_\_\_, più altri rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;
17. \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC [avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it](mailto:avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;
18. \_\_\_\_\_, più altri rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC [giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocati.catania.it](mailto:giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocati.catania.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;
19. \_\_\_\_\_, più altri rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC [vincenzo.iacovino@legalmail.it](mailto:vincenzo.iacovino@legalmail.it) estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;
20. \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Santa Spinelli e Rosa Cilea con domicilio digitale come da pec [santa.spinelli@avvocatirc.legalmail.it](mailto:santa.spinelli@avvocatirc.legalmail.it) e [rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it](mailto:rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it), estratti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;
21. \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmen Battipaglia e Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da pec: [l.ferrara@avvocatinocera-pec.it](mailto:l.ferrara@avvocatinocera-pec.it) e [c.battipaglia@avvocatinocera-pec.it](mailto:c.battipaglia@avvocatinocera-pec.it), estratti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;
22. \_\_\_\_\_, rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Barboni e Annamaria Nardone, con domicilio digitale: [d.barboni@milano.pecavvocati.it](mailto:d.barboni@milano.pecavvocati.it) e [a.nardone@milano.pecavvocati.it](mailto:a.nardone@milano.pecavvocati.it), estratti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;
23. \_\_\_\_\_, rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati presso gli avv.ti Renato Ferola, Francesco Marone e Maria Esmeralda Bucalo all'indirizzo pec. [me.bucalo@pec.adlawpartners.eu](mailto:me.bucalo@pec.adlawpartners.eu)

francesco.marone@legalmail.it e renato.ferola@cnfpec.it estratto da Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE) e come in atti nel giudizio rg. 5742/2019.

24. .... rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Bavetta e Massimo Zaccheo, con domicilio digitale: carlo.bavetta@pec.it e massimozaccheo@ordine\_avvocatiroma.org, estratti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

25. .... rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Vernola, con domicilio digitale vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

26. .... rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale: francescomaria.caianiello@avvocatismcv.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

27. .... rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale PEC carlorienzi@ordineavvocatiroma.org estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

28. .... rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati presso gli avv.ti Pierpaolo Salvatore Pugliano, Filippo Basile e Francesco Bragagni all'indirizzo pec. pierpaolosalvatorepugliano@ordineavvocatiroma.org filippo.basile@pec.ordineavvocaticatania.it e francesco.bragagni@ordineavvocatiroma.org estratto da Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE) e come in atti nel giudizio;

29. .... atti rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta (pasquale.marotta@avvocatismcv.it), elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo, via Di Villa Pepoli, 4;

30. .... rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici – REGINDE;

31. .... rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati presso l'avv. Fabio

Rossi all'indirizzo pec. [fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatanaia.it](mailto:fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatanaia.it) estratto da Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE) e come in atti nel giudizio;

32. \_\_\_\_\_, rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata presso l'avv. Francesco Maria Caianiello all'indirizzo pec. [francescomaria.caianiello@avvocatismcv.it](mailto:francescomaria.caianiello@avvocatismcv.it) estratto da Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE);

33. \_\_\_\_\_, rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata presso l'avv. Fabio Rossi all'indirizzo pec. [fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatanaia.it](mailto:fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatanaia.it) estratto da Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE);

34. \_\_\_\_\_, rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata presso l'avv. Fabio Rossi all'indirizzo pec. [fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatanaia.it](mailto:fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatanaia.it) estratto da Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE);

35. \_\_\_\_\_, rappresentata, difesa ed elett.te domiciliata presso gli avv.ti Pierpaolo Salvatore Pugliano, Filippo Basile e Francesco Bragagni all'indirizzo pec. [pierpaolosalvatorepugliano@ordineavvocatiroma.org](mailto:pierpaolosalvatorepugliano@ordineavvocatiroma.org) [filippo.basile@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:filippo.basile@pec.ordineavvocaticatania.it) e [francesco.bragagni@ordineavvocatipec.it](mailto:francesco.bragagni@ordineavvocatipec.it) estratto da Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE);

36. \_\_\_\_\_, rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati presso gli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo all'indirizzo pec. [riccardomarone1@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:riccardomarone1@avvocatinapoli.legalmail.it) estratto da Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE);

37. \_\_\_\_\_, rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati presso l'avv. Guido Marone all'indirizzo pec. [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it) estratto da Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE);

38. \_\_\_\_\_, rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati presso l'avv. Guido Marone all'indirizzo pec. [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it) estratto da Registro Generale degli indirizzi Elettronici (ReGIndE);

In allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it) iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

**DICHIARO**

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento che sarà incardinato presso il Consiglio di Stato per la revocazione della sentenza resa dal medesimo Consesso n. 395 del 12.1.2021.

F.to digitalmente

*Avv. G. V. ... rone*

Firmato digitalmente  
Ruolo: Avvocato  
Organo:  
Data:

... DEGLI AVVOCATI ... NAPOLI  
... 18



Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - ricorso ex artt. 106 c.p.a. e 95 c.p.c. per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 395/21 nell'interesse di Maria Petrilli - concorso D.S. 2017**

Mittente **"Per conto di: guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>**

Destinatario <avvfrancesca.gatta@pecavvocatifrosinone.it>, <sergio.galleano@milano.pecavvocati.it>, <c.battipaglia@avvocatinocera-pec.it>, <vincenzo.aprile@avvocatimodica.legalmail.it>, <pierpaolosalvatorepugliano@ordineavvocatiroma.org>, <fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it>, <santa.spinelli@avvocatirc.legalmail.it>, <avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it>, <avvmaddalena.cioci@pecavvocatifrosinone.it>, <a.nardone@milano.pecavvocati.it> **ancora 23...**

Rispondi a PEC - Avv. Guido Marone <guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it>

Data 2021-07-09 16:16

- Ricorso per revocazione Petrilli\_signed.pdf (~497 KB)
- procura\_signed.pdf (~298 KB)
- RELAZIONE DI NOTIFICA PEC revocazione Petrilli\_signed..pdf (~251 KB)
- postacert.eml (~1,4 MB)
- daticert.xml (~4 KB)
- Firma digitale (~7 KB)

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/07/2021 alle ore 16:16:47 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - ricorso ex artt. 106 c.p.a. e 95 c.p.c. per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 395/21 nell'in' - concorso D.S. 2017" è stato inviato da "guidomarone" indirizzato a:

avvocatifrosinone.it

a.r

fra.

legalmail

legalmail

ad

pec.it

Vittorio

pec.it

legalmail

legalmail

andrea.innocenti@ordineavvocatiroma.org  
piet...@ordineavvocatiroma.org  
avv...@ordineavvocatiroma.org  
...@ordineavvocatiroma.org  
...@ordineavvocatiroma.org

Identificativo messaggio: 3DD... 93.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml... servizio sulla trasmissione.

### Certified email message

On 09/07/2021 at 16:16:47 (+0200) the message "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - ricorso ex artt. 106 c.p.a. e 95 c.p.c. per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 395/21 nell'interesse di Maria Petrilli - concorso D.S. 2017" was sent by "guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it" and addressed to:

ail.it

...@avvocatinapoli.legalmail.it

...@avvocatinapoli.legalmail.it

...@avvocatinapoli.legalmail.it  
...@avvocatinapoli.legalmail.it

The original message is attached.

**Message ID:** 3DBE70FE.004DA963.8BA0C5E5.AF5AC093.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

**Oggetto**      **Notificazi**      **106 c.p.a. e 95 c.p.c. per la revocazione della sentenza del**  
                 **Consiglio di Stato n. 1017**

**Mittente**      [redacted]

**Destinatario**      [redacted]      ra-

                 [redacted]      ra-

                 <f      ra-

                 avvocati.it>, <avvmadda      olabriola@postacertificata-

**Data**            2021-07-09 16:16

**Attenzione:** il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 di atti in materia amministrativa.

Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti gli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.nota.it/>;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

SALISPAZI

SALISPAZI

SALISPAZI

SALISPAZI

0127

0107

012

0126

0130-72

7

0141 Pa

el:

(v

uof 4 10  
87

3 - 1 37

J

20

1) udio ;

